



**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**  
**Settore strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile**

\*\*\*

Via Luigi Soderini, 24 - 20146 Milano

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**  
**PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DI PISTE**  
**CICLABILI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Viene sottoscritto il presente contratto tra:

La Città metropolitana di Milano con sede in Milano Via Vivaio n. 1 - P. IVA. 02120090150 – qui rappresentata dall'Arch. Alessandra Tadini nata a Milano il 17/03/1962 che interviene nel presente atto in qualità di Direttore del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale, di seguito indicata anche come “SPONSEE”

e

La Società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, rappresentata in atti da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come “SPONSOR”.

PREMESSO che

- il contratto di sponsorizzazione in oggetto trova la propria disciplina nella seguente normativa: art. 134 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Città metropolitana di Milano disciplina la materia con proprio Regolamento sulle sponsorizzazioni (approvato con delibera del Consiglio metropolitano n°75 del 19/12/2018) e che a tale Regolamento si fa riferimento per quanto non espressamente previsto;
- con determinazione dirigenziale RG \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di affidare a \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, la valorizzazione e manutenzione ordinaria della pista ciclabile e relative aree verdi \_\_\_\_\_ identificata nel bando con codice univoco \_\_\_\_\_, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di sponsorizzazione, approvandone contestualmente lo schema;

**Articolo 1 - Oggetto della Sponsorizzazione**

Lo sponsor si obbliga si impegna ad effettuare, assumendosene ogni onere, tutti quegli interventi di manutenzione precisati nel progetto di intervento, di cui alla proposta progettuale condivisa, che le parti dichiarano di aver letto, di ben conoscere e di approvare. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dalla Città metropolitana di Milano.

### Articolo 2 - Impegni dello sponsee

Lo sponsor richiede allo sponsee l'impegno a veicolare il nome e l'eventuale segno distintivo dello Sponsor mediante comunicato stampa, conferenza stampa, inserimento di apposito avviso sul sito istituzionale.

È inoltre consentito allo sponsor di apporre cartellonistica pubblicitaria secondo le modalità specificate nel bando e secondo il progetto presentato.

Per interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi, agli enti competenti spetterà l'obbligo di avvertire preventivamente lo sponsor e di provvedere al ripristino dell'area nello status quo ante i servizi.

### Articolo 3 - Impegni dello Sponsor

L'area a verde della pista ciclabile dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. In particolare, lo sponsor s'impegna a seguire scrupolosamente ed integralmente il programma di manutenzione concordato con la Città metropolitana di Milano, secondo quanto presente nel Capitolato, allegato al presente documento contrattuale (Allegato E - Capitolato Speciale).

Lo sponsor potrà proporre variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni, ma esse dovranno essere preliminarmente autorizzate per iscritto dall'Ente.

Lo sponsor assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente proposta, sollevandone contemporaneamente la Città metropolitana di Milano. In particolare, lo sponsor si assume l'onere di dirigere i servizi di realizzazione e di manutenzione, assumendosi ogni responsabilità per danni al proprio personale, a terzi, animali e cose che dovessero verificarsi durante detti servizi.

L'area a verde rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico. Non potranno essere compiute installazioni o posizionati manufatti che limitino tale utilizzo.

Lo sponsor dà atto di essere a conoscenza che gli esecutori del contratto devono essere qualificati quali esecutori di contratti pubblici di medesimo importo e tipologia ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

### Articolo 4 - Modalità di pubblicizzazione della collaborazione da parte dello Sponsor

Lo sponsor si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o cartelli informativi; questi ultimi verranno forniti e collocati in loco a cura dello sponsor. Tali cartelli informativi reheranno lo stemma della Città metropolitana di Milano e quello dello sponsor. Lo Sponsor potrà rendere nota l'iniziativa di sponsorizzazione nei propri messaggi per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo previa presentazione del progetto alla Città metropolitana di Milano e acquisizione di apposito nulla osta.

Lo sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità, collegate all'iniziativa, qualsiasi elemento contenente pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacco o alcolici, gioco d'azzardo, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Nel caso di violazione del predetto obbligo, la pubblicità sarà immediatamente rimossa.

### Articolo 5 - Valore della Sponsorizzazione

Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_) pari al valore dei servizi di manutenzione programmati.

### Articolo 6 - Verifiche e controlli

La Città metropolitana ha facoltà di verificare la correttezza degli adempimenti convenuti, riguardo ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. A mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e il pieno rispetto del piano di manutenzione. La Città metropolitana si riserva la facoltà di richiedere per iscritto, se del caso, l'esecuzione di eventuali prestazioni non rese oppure di ulteriori o diversi servizi ritenuti necessari.

### Articolo 7 - Durata del Contratto

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) dalla data della sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Alla scadenza,

tutte le essenze messe a dimora, nonché gli oggetti installati e le opere realizzate si dovranno considerare di proprietà della Città metropolitana di Milano. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori anni 3 (tre).

#### Articolo 8 - Cause di Risoluzione del Contratto

Costituiranno eventi risolutivi del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti alla disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- atti e/o falsi lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
- qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive;
- nel caso in cui il programma di manutenzione o le ulteriori richieste di manutenzione non vengano eseguite integralmente.

In caso di inadempimento dell'obbligazione di esecuzione dei servizi, non corretta collaborazione, la Città metropolitana inoltra allo Sponsor la diffida ad adempiere contenente il termine ritenuto essenziale per l'adempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Qualora venga alterato abusivamente lo stato dei luoghi, il contratto si intenderà automaticamente decaduto e la Città metropolitana di Milano provvederà a eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo sponsor, salvo ulteriori danni.

La Città Metropolitana di Milano, è esonerata da qualunque responsabilità per furti e/o danneggiamenti delle essenze piantumate o degli oggetti installati. Lo sponsor si assume, espressamente ed in via esclusiva, ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero subire i terzi a causa del materiale installato.

Resta in capo della Città metropolitana di Milano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento in relazione a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza che ciò dia luogo a qualsivoglia pretesa economica da parte dello sponsor.

#### Articolo 9 - Aspetti Fiscali e disciplina dell'IVA

Le spese di stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico dello sponsor; in particolare, per il presente contratto, l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72 con n. 1 marca da bollo da € 16,00 assolta tramite modello F24 il cui codice identificativo (protocollo telematico) è: \_\_\_\_\_.

Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor, è fatto obbligo di doppia fatturazione, ossia di fatturazione annuale dello sponsor a Città Metropolitana del valore del bene, del servizio o del lavoro soggetto ad IVA, e di fatturazione della Città Metropolitana allo sponsor di pari importo imponibile (soggetto anch'esso ad IVA), per l'attività di sponsorizzazione. Gli imponibili delle fatture dello sponsor e di Città metropolitana di Milano si azzereranno reciprocamente, mentre gli importi relativi alle due IVA verranno inoltrate da Città metropolitana direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment).

#### Articolo 10 - Protezione dei dati

(ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dal presente avviso pubblico per l'individuazione di sponsor tecnici per i servizi di manutenzione del verde e pulizia di piste ciclabili della Città metropolitana di Milano. E' possibile visionare e acquisire l'informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa avviso di per l'individuazione di sponsor tecnici per i servizi di manutenzione del verde e pulizia di piste ciclabili della Città metropolitana di Milano" pubblicata sul sito internet dell'Ente all'indirizzo: <https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informativa-dati-personal>

Lo sponsor è altresì vincolato all'obbligo di riservatezza sui dati acquisiti anche successivamente al termine del rapporto oggetto di questo contratto e che il trattamento delle informazioni avviene in conformità di quanto previsto sensi del Regolamento Europeo GDPR.

Articolo 11 - Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia attinente all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità e all'estinzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano, esclusa espressamente la competenza arbitrale.

Milano, li \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

**Lo sponsor**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Lo sponsee**

**Città metropolitana di Milano**  
**la Direttrice (ad interim) del Settore strade e**  
**infrastrutture per la mobilità sostenibile**  
*Arch. Alessandra Tadini*